



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 116 del 15/09/2016

OGGETTO : Approvazione schema di transazione per pagamento spettanze legali all'Avvocato Giovanna Mauro in relazione alla vertenza Comune di Curinga/ Bevilacqua Amelia + altri presso Corte di Appello di Catanzaro – Giudizio di rinvio- R.G.A.C 284/2010

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **15** del mese di **settembre** , alle ore **12,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		X
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE con atto di citazione, ritualmente notificato, Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Teresa e Bevilacqua Anna Maria, attrici in riassunzione, convenivano in giudizio dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro il Comune di Curinga in persona del Sindaco in carica e Marino Davide, quale unico erede di Maida Francesco, al fine di ottenere la condanna del Comune di Curinga e dell'ing. Francesco Maida, titolare dell'omonima impresa edile, al risarcimento dei danni arrecati al fondo di loro comune proprietà sito in Curinga alla località Gornale per il movimento franoso provocato con l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di circonvallazione Crocella, mediante il pagamento della somma di € 154.937,07, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 1989 ed interessi nella misura di legge, oltre danno emergente e lucro cessante e spese e competenze legali relative alla fase cautelare del giudizio svoltasi dinnanzi al Pretore di Maida, al giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, al primo giudizio di appello svoltosi dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, al giudizio di cassazione conclusosi con il giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro ed, altresì, allo stesso giudizio di rinvio. **CHE**, al fine di salvaguardare gli interessi e le ragioni dell'Ente, la Giunta Comunale con deliberazione n.22 del 02/03/2010 stabiliva di costituirsi in giudizio, nominando legali del Comune, gli Avv.ti Giovanna Mauro e Domenico Galati del Foro di Lamezia Terme.

CHE la causa civile di che trattasi veniva iscritta presso la Corte di Appello di Catanzaro al n.284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010.

DATO ATTO che la Corte di Appello di Catanzaro, in relazione alla vertenza *de qua* si è pronunciato in data 25 giugno 2014, emettendo la seguente sentenza (n. 1168/2014):

“ La corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei difensori delle parti, sentito il relatore, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio tra Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Annamaria e Bevilacqua Teresa nei confronti del Comune di Curinga e di Marino Davide, con atto notificato il 24/2/2010- 2/3/2010, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme depositata il 31/03/1995, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Curinga e Marino Davide, in solido tra di loro, a pagare in favore di Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Annamaria e Bevilacqua Teresa, in solido, la complessiva somma di € 14.949,56, oltre interessi legali dalla data di deliberazione della presente sentenza al saldo;*
- 2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;*
- 3) Compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il Comune di Curinga e Marino Davide in solido al rimborso, in favore di Bevilacqua Amelia, Bevilacqua*

Annamaria, Bevilacqua Teresa, in solido tra di loro, della restante metà di dette spese che, nell'intero, liquida: per il giudizio di primo grado in € 4.137,77 (di cui € 1.137,77 per spese ed € 3.000,00 per compensi), per il giudizio di appello in € 3.282,18 (di cui 382,18 per spese ed € 2.900,00 per compensi), per il giudizio di cassazione in € 2.376,00 (di cui € 376,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi) e per il presente giudizio di rinvio in € 3.396,00 (di cui € 396,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi), oltre Iva ed accessori come per legge;

4) Pone le spese delle consulenze tecniche dei giudizi di primo grado e di appello e del presente grado di rinvio a carico del comune di Curinga e di Marino Davide in solido tra di loro.”

RILEVATO che l'Avv.to Giovanna Mauro (C.F.: MRAGNN56C53F839D) con nota prot. n.6917 del 15 dicembre 2015 ha richiesto il pagamento delle competenze professionali spettantegli in virtù dell'attività di difesa svolta nel procedimento civile di che trattasi.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale per le vie brevi ha manifestato al professionista l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria degli importi da corrispondere per l'attività espletata.

CHE il professionista, in accoglimento della proposta dell'Ente, ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità a chiudere la posizione in oggetto accettando, in aggiunta all'acconto già percepito pari ad € 1.404,00, a saldo delle competenze professionali dovute dall'Ente la somma di € 8.418,79 comprensiva di IVA e C.N.A., con l'abbattimento di € 4.874,14 sull'iniziale importo richiesto, pari ad un totale complessivo lordo di € 13.292,93 detratto l'acconto già percepito.

CHE l'Avv.to di cui trattasi è disponibile ad accettare la corresponsione dell'importo, come sopra quantificato in n.2 tranches di pagamento di cui la prima, pari ad € 4.000,00, in esito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e la seconda, pari ad 4.418,79 alla data del 30 aprile 2017.

CONSIDERATO che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità.

RITENUTO di demandare ogni adempimento consequenziale al presente deliberato al Responsabile dell'Area Affari Generali con la raccomandazione di rispettare la tempistica concordata che prevede la corresponsione della somma dovuta entro il 30 luglio c.a.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174

del 2012, come da verbale in atti n.18 del 15/09/2016, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio. Secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti sopra richiamato, che trova conferma in altre pronunce, infatti, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 194 del TUEL, deve escludersi, per le fattispecie delle transazioni per l'impossibilità di ricondurre gli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque della nozione di debito fuori bilancio. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.

VISTO l'allegato schema di transazione e ritenuto meritevole di approvazione.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di stipulare** con l'Avv. Giovanna Mauro (C.F.: MRAGNN56C53F839D) con studio legale in Lamezia Terme in C.so Vittorio Emanuele , n.22 , apposito atto transattivo per il pagamento della parcella professionale di cui in premessa, della quale l'Avvocato ha accettato la riduzione da € 13.292,93 ad € 8418,79 comprensivi di IVA e CAP.
3. **Di approvare** la bozza di transazione, allegata al presente deliberato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale che prevede, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Giovanna Mauro in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata, la corresponsione dell'importo complessivo lordo di € 8418,79 (*diconsiottomilaquattrocentodiciotto/settantanove*).

4. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato con la raccomandazione di rispettare la tempistica indicata in premessa che prevede la corresponsione della somma dovuta nei seguenti termini: € 4.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione e la rimanente somma alla data del 30 aprile 2017.
5. **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto all'Avv. Giovanna Mauro dovrà essere imputata quanto ad € 4.000,00 sul capitolo 550/1 “*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*” del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016, e quanto, invece, ad € 4.418,79 sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2016/2018 , esercizio 2017.
6. **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Amministrativa /Affari Generali della firma della presente transazione e dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato.
7. **Di trasmettere** al legale di cui sopra copia della presente deliberazione.
8. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 , con separata votazione unanimemente favorevole.

Allegato “A”

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a Sambiase (ora Lamezia Terme prov. CZ) l' 11/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa /Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione della G.M. n.____ del _____

E

L'Avv. Giovanna Mauro (C.F.: MRAGNN56C53F839D) del Foro di Lamezia Terme , con studio in Lamezia Terme in C.so Vittorio Emanuele, n.22

PREMESSO

CHE con atto di citazione, ritualmente notificato, Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Teresa e Bevilacqua Anna Maria, attrici in riassunzione, convenivano in giudizio dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro il Comune di Curinga in persona del Sindaco in carica e Marino Davide, quale unico erede di Maida Francesco, al fine di ottenere la condanna del Comune di Curinga e dell'ing. Francesco Maida, titolare dell'omonima impresa edile, al risarcimento dei danni arrecati al fondo di loro comune proprietà sito in Curinga alla località Gornale per il movimento franoso provocato con l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di circonvallazione Crocella, mediante il pagamento della somma di € 154.937,07, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 1989 ed interessi nella misura di legge, oltre danno emergente e lucro cessante e spese e competenze legali relative alla fase cautelare del giudizio svoltasi dinnanzi al Pretore di Maida, al giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, al primo giudizio di appello svoltosi dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, al giudizio di cassazione conclusosi con il giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro ed, altresì, allo stesso giudizio di rinvio. **CHE**, al fine di salvaguardare gli interessi e le ragioni dell'Ente, la Giunta Comunale con deliberazione n.22 del 02/03/2010 stabiliva di costituirsi in giudizio, nominando legali del Comune, gli Avv.ti Giovanna Mauro e Domenico Galati del Foro di Lamezia Terme.

CHE la causa civile di che trattasi veniva iscritta presso la Corte di Appello di Catanzaro al n.284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010.

DATO ATTO che la Corte di Appello di Catanzaro, in relazione alla vertenza *de qua* si è pronunciato in data 25 giugno 2014, emettendo la seguente sentenza (n. 1168/2014):

“ La corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei difensori delle parti, sentito il relatore, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio tra Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Annamaria e Bevilacqua Teresa nei confronti del Comune di Curinga e di Marino Davide, con atto notificato il 24/2/2010- 2/3/2010, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme depositata il 31/03/1995, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Curinga e Marino Davide, in solido tra di loro, a pagare in favore di Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Annamaria e Bevilacqua Teresa, in solido, la complessiva somma di € 14.949,56, oltre interessi legali dalla data di deliberazione della presente sentenza al saldo;*
- 2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;*
- 3) Compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il Comune di Curinga e Marino Davide in solido al rimborso, in favore di Bevilacqua Amelia, Bevilacqua Annamaria, Bevilacqua Teresa, in solido tra di loro, della restante metà di dette spese che, nell'intero, liquida: per il giudizio di primo grado in € 4.137,77 (di cui € 1.137,77 per spese ed € 3.000,00 per compensi), per il giudizio di appello in € 3.282,18 (di cui 382,18 per spese ed € 2.900,00 per compensi), per il giudizio di cassazione in € 2.376,00 (di cui € 376,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi) e per il presente giudizio di rinvio in € 3.396,00 (di cui € 396,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi), oltre Iva ed accessori come per legge;*
- 4) Pone le spese delle consulenze tecniche dei giudizi di primo grado e di appello e del presente grado di rinvio a carico del comune di Curinga e di Marino Davide in solido tra di loro.”*

RILEVATO che l'Avv.to Giovanna Mauro (C.F.: MRAGNN56C53F839D) con nota prot. n.6917 del 15 dicembre 2015 ha richiesto il pagamento delle competenze professionali spettantegli in virtù dell'attività di difesa svolta nel procedimento civile di che trattasi.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale per le vie brevi ha manifestato al professionista l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria degli importi da corrispondere per l'attività espletata.

CHE il professionista, in accoglimento della proposta dell'Ente, ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità a chiudere la posizione in oggetto accettando, in aggiunta all'acconto già percepito pari ad € 1.404,00, a saldo delle competenze professionali dovute dall'Ente la somma di €

8.418,79 comprensiva di IVA e C.N.A., con l'abbattimento di € 4.874,14 sull'iniziale importo richiesto, pari ad un totale complessivo lordo di € 13.292,93 detratto l'acconto già percepito.

CHE l'Avv.to di cui trattasi è disponibile ad accettare la corresponsione dell'importo, come sopra quantificato in n.2 tranches di pagamento di cui la prima, pari ad € 4.000,00, in esito alla sottoscrizione del presente atto da parte del professionista e la seconda, pari ad 4.418,79 alla data del 30 aprile 2017.

CONSIDERATO che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e nelle rispettive qualità, con il presente atto intendono stipulare così come in effetti stipulano la seguente convenzione alle presenti condizioni:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga e l'Avv. Giovanna Mauro si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese.

ART.3

L'Avv. Giovanna Mauro, con la presente transazione, accetta la riduzione delle spettanze professionali così come risultanti dalle note spese acquisite al protocollo dell'Ente, in data 15 dicembre 2015 n. prot. n.6917, dall'importo complessivo di € 13.292,93 all'importo di € 8.418,79 comprensiva di IVA e C.N.A., detratto l'acconto già percepito ammontante ad € 1404,00.

ART.4

Il Comune di Curinga a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi richiesti a titolo di spettanze professionali per la vertenza in premessa citata corrisponderà, pertanto, l'importo complessivo lordo di € 8.418,79(*diconsiottomilaquattrocentodiciotto/settantanove*).

ART.5

L'Avv. Giovanna Mauro dichiara, altresì, di conoscere ed accettare che il Comune di Curinga provvederà a corrispondere la somma transatta nei seguenti termini: € 4.000,00 all'atto della sottoscrizione della presente transazione e la rimanente somma alla data del 30 aprile 2017.

ART.6

le parti concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità.

ART.7

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Giovanna Mauro

Per il Comune di Curinga
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. ssa Rosetta Cefalà

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema di transazione per pagamento spettanze legali all'Avvocato Giovanna Mauro in relazione alla vertenza Comune di Curinga/ Bevilacqua Amelia + altri presso Corte di Appello di Catanzaro – Giudizio di rinvio- R.G.A.C 284/2010.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 15/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 15/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente
F. to Ing. Patrizia Giovanna Maiello

► Il Segretario Comunale
F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. **6171** .

Curinga, 06/10/2016

► Il Responsabile
F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Curinga, 06/10/2016

► Il Responsabile
F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 06/10/2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'